

Il software dell'Agenzia delle entrate sembra non consentire la ripartizione completa

Superbonus, cessione in salita

Non è possibile trasmettere le quote residue a terzi

DI MATTEO ANTONINI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Con l'opzione per la ripartizione del superbonus relativo alle spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali costanti, in alternativa alle ordinarie quattro rate, la fruizione slitta di un anno (dal 2022 al 2023). Inoltre, nonostante l'assenza di un divieto espresso, anche in presenza di una stima sugli utilizzi a cura del contribuente, fino al 2024 non è possibile procedere con la cessione delle quote residue a soggetti terzi giacché il software, nella versione attuale, non lo permette.

Con il dl 11/2023 è stata soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito, relativo alla detrazione spettante per gli interventi "edilizi" effettuati o per lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 121 del dl 34/2020.

In sede di conversione in leg-

ge del decreto, avvenuta con la legge 38/2023, tuttavia, sono state introdotte alcune novità e, in particolare, per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute nel 2022, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in dieci quote costanti, invece che in quattro, e la possibilità di utilizzare in dieci rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023 e non ancora utilizzati, invece che in quattro.

Con riferimento a detta situazione, le disposizioni di attuazione sono state emanate dall'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento (n. 132123/2023) e, con un preciso documento di prassi (risoluzione n. 19/E/2023), sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da-

gli interventi edilizi.

Le disposizioni, innanzitutto, prevedono che la scelta di utilizzare la detrazione in dieci anni sia condizionata al fatto che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta del 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Redditi 2023 - periodo d'imposta 2022); dalla lettura delle disposizioni richiamate e dall'applicazione pratica risulta estremamente chiaro che il contribuente possa iniziare a beneficiare di questa nuova opzione soltanto a partire dal 2023 e che potrà spalmare la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Sul punto, peraltro, si rileva la mancata indicazione di come il contribuente dovrà esprimere la scelta dell'utilizzo della detrazione; probabilmente l'opzione potrà essere esercitata sul modello "Redditi 2024" (periodo d'imposta 2023) ovvero in data non anteriore al 30/09/2024.

Come previsto dal decreto "Aiuti-quater" (comma 4, art.

9 del dl 176/2022), fornitori e cessionari, invece, possono comunicare la volontà di optare per la rateizzazione in dieci anni attraverso la funzionalità attiva dal 2/05/2023 all'interno della "Piattaforma cessione crediti" ma potranno, a partire dal 5 ottobre scorso, anche revocarla (provvedimento n. 332687/2023).

Per i fornitori e i cessionari, pertanto, esiste la possibilità che, in presenza di interventi da superbonus per un credito di importo, per esempio, pari a euro 40.000, utilizzabile in quattro rate da euro 10.000, la quota di credito possa essere spalmata in dieci anni, utilizzando però una parte consistente di ciascuna quota annuale il prima possibile (per esempio, una quota pari a euro 6.000) rinviando la residua parte (per esempio, euro 4.000) con recupero decennale.

In tal caso, il cessionario salterà l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022 e potrà utilizzare in compensazione la quota più

consistente stimata (euro 6.000), comunicando all'Agenzia delle entrate, tramite il portale ad hoc, la restante parte della quota che non prevede di utilizzare (euro 4.000) e che spalmerà in dieci anni (dal 2024 al 2033) in dieci quote di pari importo (in tal caso da 400 euro cadauna).

Sul punto emergono ulteriori criticità in relazione, innanzitutto, allo slittamento di un anno della fruizione della detrazione che di conseguenza impedisce al beneficiario la possibilità di anticipare la cessione delle quote residue anzitempo ovvero nel corso del 2023, in presenza di una versione del software (1.4.0 del 16/01/2023), peraltro antecedente all'uscita del decreto legge 11/2023, che non permette di cedere a terzi i restanti decimi (9/10) della detrazione maturata sulle spese sostenute nell'anno 2022; appare evidente la volontà del legislatore di posticipare di un anno la fruibilità del bonus riferito al 2022.

— © Riproduzione riservata —

Immobile al comune senza registro agevolato

L'atto di trasferimento da un soggetto autonomo al Comune, all'interno di un progetto di riqualificazione urbana, non è riconducibile all'ambito applicativo dell'agevolazione dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Il trasferimento deve essere sottoposto ad imposta ordinaria in quanto non rientra nella norma riservata agli "atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici" (art. 20 della legge n. 10/1977).

Questa la risposta n. 451 dell'Agenzia delle entrate, pubblicata venerdì 27 ottobre. Le Entrate hanno concluso che non è possibile applicare, per il caso in questione, l'agevolazione prevista dall'art. 20 della legge n. 10/1977 ("Norme per la edificabilità dei suoli") che dispone che "ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applichi il trattamento tributario di cui all'art. 32 del dpr n. 601/1973", ovvero l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Quesito. Il notaio istante, incaricato della stipula dell'atto dal Comune, presenta il caso presentando all'Agenzia il programma di riqualificazione che prevede, tra le altre, l'acquisto da parte dell'ente della proprietà immobiliare.

Risposta. L'Agenzia delle entrate spiega che l'agevolazione prevista dall'articolo 32 legge n. 10/1977 sopracitato "ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale. Esulano, dunque, dall'ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici (cfr. risoluzione 11 gennaio 2019, n.1/E)". Mentre il trasferimento in esame è considerato come una "mera" compravendita immobiliare che segue uno schema di carattere privatistico.

Maria Mantero

— © Riproduzione riservata —

Slitta la e-fattura Ue, arriverà nel 2030

La fatturazione elettronica europea viene rinviata, l'ipotesi è quella del 2030 o 2032, rispetto alla data del 2028 proposta dalla commissione europea. I ministri dell'economia dei paesi dell'Unione europea non hanno trovato un accordo sulla e-fattura intra-Ue durante la scorsa riunione dell'Ecofin del 17 ottobre, indicano fonti di Bruxelles. Servirà, quindi, più tempo per definire i dettagli tecnici. Sono in fase di accordo finale, invece, gli altri due pilastri della riforma dell'Iva digitale, la riscossione diretta dell'Iva su affitti brevi e trasporti delle piattaforme online, e lo sportello unico di registrazione dell'Iva nell'Ue, che si prevede entrino in vigore nel 2025. Ma la decisione definitiva sarà presa l'8 dicembre durante il prossimo Ecofin.

L'8 dicembre 2022, la Commissione europea aveva presentato la proposta di riforma dell'Iva nell'era digitale (Vida) costituita da tre pilastri.

Il primo e più rilevante è quello di introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica europea dal 2028 per le forniture intra-comunitarie. Le informazioni saranno comunicate alle autorità fiscali nazionali per essere consolidate nel database centrale Vies dell'Unione europea.

Gli stati membri potranno richiedere la fatturazione elettronica o la rendicontazione digitale anche per la rendicontazione a livello nazionale, ma ciò dovrà essere in conformità con i nuovi standard dell'Ue. La misura, secondo la commissione europea, potrebbe generare un introito aggiuntivo di circa 11 miliardi di euro all'anno di gettito Iva. Inoltre, Bruxelles prevede che le imprese otterranno risparmi per circa 4 miliardi di eu-

ro all'anno grazie alle dichiarazioni Iva precompilate e alla semplificazione.

Un altro pilastro della riforma riguarda la riscossione dell'Iva da parte delle piattaforme per gli affitti brevi e i servizi di trasporto che rappresentano oltre il 70% dei volumi della platform economy, escludendo le merci, indica la Commissione europea. A partire dal 2025, le piattaforme digitali dovranno riscuotere l'Iva passando a un sistema di "fornitore presunto" in base al quale nel caso in cui il fornitore dei servizi non addebiti l'Iva, la piattaforma addebiterà e contatterà l'Iva sulla fornitura sottostante. Si prevede che questa estensione potrà generare circa 6 miliardi di euro all'anno per gli stati membri. Su questo punto i ministri sono in discussione per valutare la proporzionalità della piena responsabilità del "presunto fornitore" e sulla possibilità di introdurre esenzioni per le Pmi.

Il terzo pilastro riguarda lo sportello unico per la registrazione dell'Iva. L'intenzione è quella di estendere il nuovo sistema online per l'Iva sul commercio elettronico, entrato in vigore nel 2021, ad altre imprese che considerano vendere ai consumatori in tutto il mercato unico.

La proposta consente di registrarsi una sola volta al fine di dichiarare e pagare l'Iva dovuta su tali forniture transfrontaliere per le proprie attività in tutta l'Ue e di adempiere ai propri obblighi Iva in un'unica lingua, attraverso un unico portale online. Si stima che queste misure ridurranno i costi per i venditori di circa 800 milioni di euro all'anno.

Matteo Rizzi

— © Riproduzione riservata —